

CASSAZIONE PENALE - Sezione IV - sentenza n. 18350 del 12 maggio 2021

REATO COLPOSO OMISSIVO

Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE QUARTA PENALE - composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo - Presidente -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere -
Dott. PICARDI Francesca - Consigliere -
Dott. D'ANDREA Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CASA DI CURA (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12.12.2018 della CORTE APPELLO di SALERNO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRO D'ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. DI NARDO MARILIA.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12 dicembre 2018 la Corte di appello di Salerno, in riforma del provvedimento di assoluzione emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, dichiarava V.G. - in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. - responsabile del reato di cui agli artt. 589, 40 e 81 cpv. c.p. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con sospensione della pena e beneficio della non menzione. Il V. ed il legale rappresentante del responsabile civile "(OMISSIS)" venivano condannati, altresì, al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili ed alla rifusione, in solido, delle spese relative al doppio grado di giudizio.

Al V. era stato, in particolare, contestato di avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con negligenza, imprudenza ed imperizia, cagionato la morte di D.F., in quanto, quale medico di guardia in servizio il 28 agosto 2010 presso la casa di cura "(OMISSIS)" - ove il

D. era ricoverato dal precedente (*OMISSIS*) con diagnosi di entrata di "psicosi schizoaffettiva" - alle ore 22.20 aveva effettuato l'errata diagnosi di "sonno profondo", laddove, invece, il paziente stava versando in situazione di coma a causa di un'emorragia cerebrale dovuta a caduta, e di conseguenza aveva erroneamente disposto la somministrazione di soluzione reidratante 250 ml. e di un flacone di TAD 600, con sospensione della terapia neurolettica ed applicazione di una busta di ghiaccio sintetico sulla fronte, anziché richiedere, quantomeno, l'esecuzione di un esame strumentale del tipo TAC cerebrale presso struttura idonea, effettuare con tempestività la diagnosi di emorragia cerebrale e richiedere con assoluta urgenza una consulenza neurochirurgica, nonché il trasferimento immediato del paziente presso il locale presidio ospedaliero o altro nosocomio dotato di idonea strumentazione e di personale specializzato, reiterando la predetta errata prognosi di "sonno profondo" alle ore 22.55, così perseverando nell'errata impostazione diagnostica ed infine cagionando la morte di D.F., verificatasi alle ore 04.50 del (*OMISSIS*) a causa di emorragia cerebrale diffusa.

2. La Corte di appello ha, come detto, ribaltato la sentenza di assoluzione del giudice di primo grado che, in particolare, aveva ritenuto l'insussistenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio della ricorrenza del nesso di causalità del reato, sul presupposto che dagli accertamenti peritali era stato desunto che il defunto: era stato sottoposto a massicce dosi di antidepressivi; era certamente caduto il giorno prima del decesso; al momento dell'intervento del V., era stato trovato appoggiato al muro con una ferita all'arco sopraccigliare ed in stato di incoscienza.

Per la Corte territoriale, invece, l'applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare di quelli affermati dalla sentenza Franzese, avrebbe dovuto condurre ad osservare che la ricostruzione alternativa, seppur probabile e plausibile, non potesse comunque escludere l'adozione da parte del V., una volta rinvenuto il D. riverso a terra con la fronte vicina alla parete, di un comportamento doveroso, consistente nel provvedere all'immediato ricovero del paziente in una struttura idonea ad eseguire una TAC cerebrale ovvero un Encefalogramma, eventualmente provvedendo alla rimozione dell'ematoma nascosto.

La condotta assunta dall'imputato, quindi, per come accertata dai periti, non è risultata adeguata rispetto alla concreta situazione fattuale, atteso che in occasione del primo esame del paziente aveva disposto solo la riduzione dei farmaci antidepressivi e che dopo circa un'ora e trenta minuti, constatato che il D. rispondeva solo a sintomi dolorosi, ha unicamente disposto la verifica termica e l'osservazione costante, anziché sottoporre il paziente ad immediati accertamenti strumentali, con ricovero presso il vicino presidio ospedaliero di (*OMISSIS*).

Per il giudice di seconde cure, inoltre, anche a voler ritenere corretta l'effettuata diagnosi di "sonno profondo" in luogo di quella di coma, sarebbe stato comunque necessario procedere all'immediata effettuazione di accertamenti strumentali, ed in particolare di una TAC, e non alla mera e inutile applicazione di una borsa del ghiaccio.

L'omessa esecuzione di controlli ed accertamenti doverosi per la corretta formulazione della diagnosi, ravvisabile nella condotta imputabile al V., ha, pertanto, configurato un'ipotesi di colpa professionale medica per errore diagnostico, la cui prova è per la Corte territoriale assolutamente evidente, considerato che, quale che fosse stata la causa del trauma, "l'errore del Dott. V.

alle ore 22.00 del giorno (*OMISSIS*) ha comunque determinato efficientemente il decesso seppure anticipandolo di poco".

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, il responsabile civile casa di cura "*OMISSIS*".

Con il primo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 589 e 40 cpv. c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Ritiene il ricorrente che a differenza del giudice di primo grado, che aveva correttamente evidenziato, con motivazione rappresentativa del procedimento logico deduttivo svolto, le circostanze in fatto ed in diritto per cui non poteva essere configurata la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del medico e l'exitus del paziente, la Corte di appello avrebbe operato un'interpretazione del nesso di causalità palesemente in contrasto con i dettami espressi da questa Corte di legittimità, erroneamente configurando la responsabilità colposa dell'imputato per commesso errore diagnostico.

Per il responsabile civile, poi, la sentenza della Corte di appello sarebbe gravemente carente sotto il profilo motivazionale anche con riguardo all'individuazione della natura e del grado di colpa ascrivibile al V., non essendo stato specificato alcunché sulle ragioni di ritenuta configurazione dei profili di imperizia e di negligenza.

Con la seconda doglianza viene, quindi, eccepita erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 157 e 159 c.p., deducendosi che la motivazione della sentenza di secondo grado sarebbe stata depositata in data successiva alla maturazione del termine di prescrizione del reato. A tale proposito non assumerebbe rilievo alcuno l'avvenuto deposito in data 16 novembre 2018 di una dichiarazione dell'imputato di rinuncia alla prescrizione, in quanto manifestazione di volontà non valida, poiché espressa antecedentemente allo spirare del termine di prescrizione.

4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione e l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per gli effetti civili.

5. Le parti civili hanno depositato memoria scritta, con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso del responsabile civile e la conferma della sentenza impugnata, con condanna del ricorrente alle spese.

Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso dedotto dal responsabile civile sia fondato, per cui deve, conseguentemente, pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

2. Occorre rilevare, infatti, come la Corte territoriale, nella disamina dei fatti, non abbia offerto un quadro soddisfacente della vicenda nella parte in cui si è occupata di illustrare gli aspetti riguardanti i profili di colpa emergenti in capo al V. ed il grado della colpa.

L'introduzione, ad opera del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, c.d. Decreto Balduzzi) del parametro di valutazione dell'operato del sanitario costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, con la successiva conferma di tale parametro ad opera della L. 8 marzo 2017, n. 24, ha modificato i termini del giudizio penale imponendo al giudice non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al sanitario alla luce di tali parametri, ma, ancor prima, un'indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista, in funzione dell'analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell'evento lesivo.

La motivazione ha tralasciato di indicare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali.

Ha, poi, trascurato di considerare il nesso di causa, tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, e di specificare chiaramente se si sia trattato di colpa per imperizia, negligenza o imprudenza.

Ha, altresì, omesso di indicare il grado della colpa ascrivibile all'imputato, il che determina una carenza di particolare significato, atteso che dal grado della colpa discendono conseguenze di assoluto rilievo.

Il grado della colpa, alla luce del Decreto Balduzzi, è la premessa indispensabile per discernere l'ambito del penalmente rilevante nella materia della colpa medica (cfr. L. n. 189 del 2012, art. 3, per il quale: "L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve").

In seguito all'entrata in vigore della Legge Balduzzi, accanto a pronunce in cui è stato comunque ritenuto necessario accertare "se vi sia stato un errore determinato da una condotta negligente o imprudente", pur a fronte del rispetto di linee guida accreditate presso la comunità scientifica (così, tra le altre, Sez. 4, n. 18430 del 5.11.2013 - dep. 2014, Loiotila, Rv. 261294-01), ve ne sono state altre per le quali la disciplina dell'art. 3 della Legge Balduzzi, pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza (Sez. 4, n. 47289 del 9.10.2014, Stefanetti, Rv. 260739-01), o, comunque, in ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall'imperizia (Sez. 4, n. 53453 del 15.11.2018, Di Marco, Rv. 274499-02; Sez. 4, n. 23283 dell'11.05.2016, Denegri, Rv. 266903-01).

Con l'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, il parametro dell'imperizia ha assunto maggior rilievo. Dopo una travagliata vicenda interpretativa, la questione della corretta interpretazione da conferire alla L. n. 24 del 2017, art. 6 (introduttivo dell'art. 590-sexies c.p.) è stata devoluta alle Sezioni Unite, che hanno precisato che l'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza; b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l'evento si è

verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell'atto medico (Sez. U, n. 8770 del 21.12.2017, dep. 2018, Mariotti e altro).

In conseguenza di tale assetto normativo ed interpretativo, pertanto, si dovrà anche verificare in concreto quale sia la legge penale più favorevole, in relazione a fatti risalenti ad epoca antecedente all'ultimo intervento legislativo, come nel presente caso. Ciò, evidentemente, in virtù di quanto previsto dalle disposizioni che stabiliscono la retroattività della legge più favorevole.

Con riferimento a tale ultimo profilo, sempre l'indicata pronuncia delle Sezioni Unite, recependo approdi in precedenza già delineatisi, ha chiarito che il precetto di cui alla L. n. 189 del 2012, art. 3 risulta più favorevole in relazione alle contestazioni per comportamenti del sanitario - commessi prima della entrata in vigore della legge Gelli-Bianco - connotati da negligenza o imprudenza, con configurazione di colpa lieve, che solo per il decreto Balduzzi erano esenti da responsabilità quando risultava provato il rispetto delle linee-guida o delle buone pratiche accreditate. In secondo luogo, nell'ambito della colpa da imperizia, l'errore determinato da colpa lieve, che sia caduto sul momento selettivo delle linee-guida e cioè su quello della valutazione della appropriatezza della linea-guida, era coperto dalla esenzione di responsabilità del decreto Balduzzi (v. Sez. 4, n. 47289 del 9.10.2014, Stefanetti, non massimata sul punto), mentre non lo è più in base alla novella che risulta anche per tale aspetto meno favorevole. In terzo luogo, sempre nell'ambito della colpa da imperizia, l'errore determinato da colpa lieve nella sola fase attuativa andava esente per il decreto Balduzzi ed è oggetto di causa di non punibilità in base all'art. 590-sexies c.p., essendo, in tale prospettiva, ininfluenza, in relazione alla attività del giudice penale che si trovi a decidere nella vigenza della nuova legge su fatti verificatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore, la qualificazione giuridica dello strumento tecnico attraverso il quale giungere al verdetto liberatorio (così, in motivazione, la già citata Sez. U, n. 8770 del 21.12.2017, dep. 2018, Mariotti e altro).

In conclusione, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare l'esistenza di linee guida, stabilire il grado di colpa tenendo conto del discostamento da tali linee guida o, comunque, del grado di difficoltà dell'atto medico, stabilendo la qualità della colpa (imprudenza, negligenza, imperizia) ed il suo grado al fine di verificare se il caso rientri, o meno, in una delle previsioni più favorevoli.

3. Risulta infondato, invece, il secondo motivo di ricorso, afferente alla ritenuta violazione degli artt. 157 e 159 c.p., per essere stata depositata la motivazione della sentenza di secondo grado dopo l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato.

Assume, in proposito, decisivo rilievo il chiaro dettato dell'art. 575 c.p.p., comma 1, per il quale il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi, e del re-

sponsabile civile, alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali.

Possono, pertanto, essere esaminate unicamente le doglianze del responsabile civile relative alle statuizioni basate sulla ritenuta responsabilità dell'imputato di rilievo a fini risarcitori e restitutori, e tale non può essere considerata un'impugnazione che, in realtà, miri unicamente ad ottenere una pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, e quindi una decisione inidonea a pregiudicare gli interessi concernenti l'obbligazione risarcitoria nascente dal fatto in questione (cfr., nella sostanza, negli indicati termini: Sez. 1, n. 2874 del 10.07.2018, dep. 2019, Blanda, Rv. 274800-01; Sez. 6, n. 37034 del 18.06.2003, P.C. in proc. Cannone, Rv. 228407-01).

4. L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata ai soli effetti civili e limitatamente al responsabile civile, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, ai soli effetti civili e limitatamente al solo responsabile civile, e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021